

Beni culturali: le nuove regole dopo l'entrata in vigore del DM 154/2017

scritto da Arch. Antonella B. Caldini | 23 Novembre 2017

BENI CULTURALI

LO SAPEVI CHE...

NUOVE REGOLE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DM 374/2017

Il **DM 154/2017** specifica che le imprese che partecipano ad **appalti su beni culturali** devono dimostrare il **possesso della qualifica specifica** (ad esempio la OG2 relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, la OS25 relativa a scavi archeologici, ecc) e **dell'attestato** dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del **buon esito degli interventi eseguiti**. Per i lavori sotto i 40 mila euro il **certificato di buon esito** dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla **soprintendenza**, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il decreto prevede anche **requisiti di idoneità tecnica** sui lavori eseguiti; ad esempio per partecipare all'appalto l'impresa deve avere eseguito lavori sui **beni culturali** per almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Il nuovo decreto, quindi, fa scendere la soglia prevista al 90% dal precedente [DM 294/2000](#).

Altra novità importante riguarda la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere, fra i **criteri di valutazione delle offerte**, uno specifico regime di **premialità** per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella **progettazione** e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da **scuole specialistiche** nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il nuovo decreto prevede che l'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali sia disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo, ma sono specificati anche i casi in cui può bastare il **progetto definitivo** o i casi in cui sia necessario disporre l'integrazione della **progettazione in corso d'opera**.

Il DM specifica anche che per i lavori concernenti i beni culturali, nel caso in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla **progettazione di**

fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di **restauratore di beni culturali**.

Per la **progettazione, direzione dei lavori e il supporto tecnico** alle attività del responsabile unico è necessario avvalersi di restauratore di beni culturali qualificato o, secondo la tipologia dei lavori, di un altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali (architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc) in possesso di un'**esperienza** almeno **quinquennale** e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.